

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Le origini della figura presidenziale
 - L'elezione del presidente della Repubblica
 - Le attribuzioni del presidente della Repubblica
 - La responsabilità del presidente della Repubblica
 - I presidenti e il ruolo presidenziale nella prassi
-

I CAPI DI STATO NELL'UNIONE EUROPEA

Capi di stato **repubblicani**:

- eletti **direttamente**: Austria, Finlandia, Francia, Irlanda, Portogallo, Cipro, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia
- eletti **dal parlamento**: Germania, Grecia, Italia, Estonia, Lettonia, Malta, Repubblica ceca, Ungheria

Capi di stato **monarchici**:

Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La figura del Presidente della Repubblica è disciplinata dal titolo II della parte II della nostra Costituzione. Il primo comma dell'art. 87 Cost. dispone che:

"Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale."

COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Secondo l'art. 83, comma 1, Cost.:

"Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri."

Inoltre, il secondo comma di tale articolo prevede che:

"All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato."

e l'ultimo comma dello stesso art. 83 Cost. aggiunge che:

"L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta."

COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Parlamento in seduta comune
+ 58 delegati regionali

- 1°, 2°, 3° votazione
- votazioni successive

- maggioranza dei
due terzi dei
componenti

- maggioranza
assoluta dei
componenti

Per quanto concerne i **requisiti richiesti** dalla Costituzione per accedere alla carica di Presidente della Repubblica, l'art. 84, comma 1, Cost., così recita:

“Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici. ”

“L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.”

Il Presidente della Repubblica costituisce, nell'ordinamento italiano, un "*potere neutro*" che non partecipa all'attività di indirizzo politico del Paese ma che, svolge un ruolo di garanzia della Costituzione e di rappresentanza dell'unità nazionale.

Egli, quindi, assume una *posizione super partes* nei riguardi degli altri poteri costituzionali.

Per svincolare il Presidente della Repubblica dall'appartenenza ad una definita maggioranza politica, il terzo comma dell'articolo 83 Cost., richiede una **maggioranza qualificata dei due terzi** dell'assemblea per eleggere il Presidente. Solo se nei primi tre scrutini tale maggioranza, che necessariamente presuppone il **coinvolgimento dell'opposizione parlamentare**, non viene raggiunta, si può procedere all'elezione del Presidente con **la maggioranza dei componenti dell'assemblea** (c.d. maggioranza assoluta). Lo stesso comma, prevedendo esplicitamente lo scrutinio segreto per l'elezione del Presidente della Repubblica, contiene un'altra importante disposizione che sempre persegue la medesima finalità di garantire al Presidente un'ampia sfera di autonomia dalle forze politiche che lo hanno eletto.

I Presidenti della Repubblica

Nel corso della storia repubblicana, l'ufficio di Presidente della Repubblica è stato ricoperto dai seguenti Presidenti:

ENRICO DE NICOLA

1948

LUIGI EINAUDI

1948-1955

GIOVANNI GRONCHI

1955-1962

ANTONIO SEGNI

1962-1964

GIUSEPPE SARAGAT

1964-1971

GIOVANNI LEONE

1971-1978

SANDRO PERTINI

1978-1985

FRANCESCO COSSIGA

1985-1992

OSCAR LUIGI SCALFARO

1992-1999

CARLO AZEGLIO CIAMPI

1999-2006

GIORGIO NAPOLITANO

2006 -

DURATA DEL MANDATO

Secondo l'art. 85, comma 1, Cost.:

"Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni."

La durata in carica del Presidente della Repubblica è quindi fissata in sette anni, due in più della durata delle Camere del Parlamento.

segue

CESSAZIONE DALL'UFFICIO

La cessazione dall'ufficio, oltre che per **scadenza del settennio**, può avvenire per:

- **Impedimento permanente**, qualora il Presidente sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni
- **Morte**
- **Dimissioni**
- **Decadenza dalla carica**, in seguito a condanna o a perdita della cittadinanza

segue

Al fine di evitare situazioni di *prorogatio* dell'ufficio di Presidente della Repubblica, la nostra Costituzione prevede **all'art. 85, comma 2, che *trenta giorni prima della scadenza del termine, il Presidente della Camera convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.*** Aggiunge il comma successivo dell'art. 85 Cost., che ***se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.***

Nei **casi sopra descritti di impedimento permanente, morte, dimissioni o decadenza dalla carica**, spetta al Presidente della Camera dei Deputati, a norma dell'art. 86, comma 2, Cost., **indire nuove elezioni entro quindici giorni**, salvo il caso in cui le Camere siano sciolte o manchi meno di tre mesi alla loro cessazione. Inoltre, non essendo prevista nel nostro ordinamento la figura del vice-Presidente della Repubblica, il primo comma dell'art. 86 Cost., affida **al Presidente del Senato la supplenza del Presidente della Repubblica** in tutti i casi in cui questi non possa adempiere le sue funzioni.

IRRESPONSABILITA'

In quanto potere neutro, posto in posizione *super partes* rispetto agli altri organi costituzionali, il Presidente della Repubblica è **politicamente irresponsabile.**

CONTROFIRMA MINISTERIALE

La responsabilità degli atti presidenziali viene sempre assunta da un ministro o dal Presidente del Consiglio dei ministri. Lo strumento per mezzo del quale si verifica tale assunzione di responsabilità è costituito dalla controfirma ministeriale prevista dall'art. 89 Cost, il quale dispone, al primo comma, che:

"Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. "

segue

IRRESPONSABILITA' GIURIDICA

Diversa dalla irresponsabilità politica del Presidente della Repubblica è l'**irresponsabilità giuridica** (in ambito civile e penale).

A norma dell'art. 90, comma 1, Cost.:

“Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.”

segue

L'irresponsabilità giuridica del Presidente della Repubblica è, dunque, limitata a quegli atti che concernono l'esercizio delle funzioni presidenziali ed è esclusa per i reati di "alto tradimento" e l'attentato alla Costituzione", per i quali è prevista la messa in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

segue

L'ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Reati presidenziali (art. 90 Cost.):
alto tradimento e attentato alla Costituzione



Al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, come privato cittadino, il Presidente della Repubblica è, invece, responsabile sia civilmente che penalmente. L'immunità presidenziale si estende, infatti, ai soli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, o ad essi strumentali o accessori, mentre è esclusa in riferimento ad atti che abbiano natura *extra-funzionale*.

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine alla **rappresentanza esterna**:

- accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
- ratifica i trattati
- dichiara lo stato di guerra
- effettua visite ufficiali all'estero

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine all'**esercizio delle funzioni parlamentari**:

- nomina i senatori a vita
- può convocare le Camere in seduta straordinaria
- indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove Camere
- può inviare messaggi alle Camere
- può sciogliere le Camere

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine alla **funzione legislativa**:

- **promulga le leggi** approvate dal Parlamento
- può con **messaggio motivato rinviare** alle Camere le leggi per una nuova deliberazione
- **autorizza la presentazione** alle Camere dei disegni di legge del governo

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine alla **funzione esecutiva e di governo-indirizzo**:

- conduce le consultazioni per la formazione del governo
- nomina il presidente del consiglio e, su proposta di questo, i ministri
- accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni
- autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo
- emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo
- nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato
- ha il comando delle forze armate
- presiede il consiglio supremo di difesa
- emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r.
- procrastina l'entrata in vigore dell'abrogazione di una legge a seguito di referendum

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine all'**esercizio della sovranità popolare**:

- **indice le elezioni** delle nuove Camere e i referendum
- **dichiara l'abrogazione** della legge sottoposta a referendum

LE ATTRIBUZIONI PRESIDENZIALI

In ordine all'**esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa:**

- **nomina** un terzo dei giudici della Corte costituzionale
- **presiede** il consiglio superiore della magistratura
- può concedere la **grazia** e commutare le pene
- **adotta i decreti** che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi

LE ATTRIBUZIONI in particolare

Le attribuzioni del Presidente della Repubblica possono essere di seguito considerate in relazione ai tre poteri dello Stato a cui afferiscono.

A norma dell'art. 87 Cost. il Presidente della Repubblica:

- *Può inviare messaggi alle Camere.*

Attraverso il potere di messaggio il Presidente della Repubblica può segnalare alle Camere le situazioni di particolare urgenza per cui si renda opportuno l'intervento del legislatore. Il messaggio del Presidente della Repubblica, vista la posizione *super partes* che egli assume nell'ordinamento, non deve consistere in una presa di posizione politica su determinate questioni, ma dovrebbe limitarsi ad una comunicazione oggettiva delle necessità che interessano il Paese.

- *Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.*
- *Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo.*

In tale fase, il Presidente della Repubblica può esercitare un controllo di legittimità (e solo limitatamente di merito) degli atti del governo potendone richiederne il riesame ma non potendone impedire la presentazione alle Camere se il Governo insiste.

- *Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.*
- *Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.*

(In caso di referendum abrogativo, secondo quanto dispone l'art. 75 Cost., ed in caso di referendum costituzionale secondo quanto previsto dall'art. 138 Cost.).

- Lo scioglimento delle Camere ad opera del Presidente della Repubblica può anche essere **anticipato** (o preventivo). Ricorre tale ipotesi quando lo scioglimento non segue il verificarsi di una formale crisi di governo in Parlamento, ma è determinato **dall'assenza di una maggioranza parlamentare** che determina il susseguirsi di diverse crisi extra-parlamentari, ovvero se, in seguito a ripetuti tentativi non si riesce a costituire una compagine governativa che goda della fiducia delle due Camere o ancora, ma ciò sarebbe quasi un caso limite, quando, successivamente ad avvenute consultazioni amministrative in gran parte del territorio nazionale, appaia chiaramente che il Parlamento abbia ridotto significativamente la propria rappresentatività tanto da non rispecchiare più la volontà popolare.
- Il potere di scioglimento delle Camere incontra alcuni **limiti** esplicitamente previsti dalla Costituzione. In primo luogo, l'art. **88 Cost.** prevede che prima di procedere allo scioglimento delle Camere il Presidente della Repubblica debba **consultare i Presidenti delle due Camere**. Trattasi in tal caso di un **parere obbligatorio**, perché deve essere necessariamente richiesto, **ma non vincolante**, in quanto il Presidente della Repubblica può decidere in maniera difforme dalle indicazioni dei Presidenti delle Camere.
- Oltre al suddetto limite procedurale, il potere in questione incontra un **altro limite** al suo esercizio, posto dal **secondo comma dell'art. 88 Cost.** ove è fatto divieto al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere **nell'ultimo semestre del suo mandato** (c.d. semestre bianco) salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il Presidente della Repubblica può, inoltre, convocare le Camere in via straordinaria (art. 62 Cost.).

Infine, l'art. 59, comma 2, Cost., attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di:

"Nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario."

In passato si è discusso se la disposizione in esame dovesse intendersi nel senso di attribuire ad ogni singolo Presidente della Repubblica il potere di nominare fino a cinque senatori a vita o se, diversamente, si dovesse fare riferimento al Presidente della Repubblica come organo costituzionale e, quindi, il numero di cinque indicato dalla Costituzione dovesse intendersi come limite massimo di senatori che complessivamente potessero essere nominati anche da differenti Presidenti. Nella prassi è stata accolta la prima di tali interpretazioni.

ATTRIBUZIONI RELATIVE AL POTERE GIUDIZIARIO

In relazione al potere giudiziario, il Presidente della Repubblica, secondo l'art. 87 Cost.:

- *Presiede il Consiglio superiore della magistratura.*
- *Può concedere grazia e commutare le pene.*